

Repertorio Spec. n. del/2025

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. 1905 del 17/09/2025

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15513 “Opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi – riqualificazione energetica punti illuminanti dell’impianto sportivo di Zelarino” CUP: F74J25000030006/CIG:

10

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat... a
(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell’impresa SEA Impianti S.r.l., C.F.
e P.IVA n. 03538970272 come risulta dal certificato n. T 618296755
dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo
estratto in data 12/09/2025, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
20 «appaltatore».

Domicilio fiscale dell’Impresa SEA Impianti S.r.l., – via Nazario Sauro 11
30020 Eraclea (VE). Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 03538970272

b) **Ing. Francesco Dittadi** che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
25 Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti dell'Area
Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel
Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante».

30 Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che **con Determinazione Dirigenziale n.** del è
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, **per un**
35 **importo dei lavori da appaltare di € 67.573,30.= di cui €**
65.288,21.= per lavori a corpo oggetto dell'offerta mediante il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato
mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), **€**
2.285,09.= quali oneri per la sicurezza, € 2.666,73.= quali costi
40 **per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla**
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.
..... in data del Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e
Locale Terraferma, Energia e Impianti, i lavori sono stati aggiudicati,
45 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del
d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo
complessivo di €= (o.f.e.) (diconsi euro/..)
(oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..)
(o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.), a €
50 2.666,73.= (diconsi euro duemilaseicentosessantasei/73) (o.f.e.) quali

costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a € 2.285,09.=
(diconsi euro duemiladuecentoottantacinque/09) (o.f.e.) quali oneri per
l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di
seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul
55 prezzo a base di negoziazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 60 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
65 e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
70 obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
75 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna

efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano

applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro
105/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) € 2.285,09.= (diconsi euro duemiladuecentoottantacinque/09) quali
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

110 c) € 2.666,73.= (diconsi euro duemilaseicentosessantasei/73) quali costi
della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
115 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario del Comune di Venezia 2024 per lavori in Venezia Centro
Storico ed Isole della Laguna, approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 114 in data 11 giugno 2024,

120 - dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco
dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo, ammonta ad €=

125 (diconsi euro/.....) per opere civili, ad €/.....

(diconsi euro) per opere elettriche e ad €=

(diconsi euro) per opere complementari.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

130 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
135 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori , come meglio identificati nella documentazione agli
140 atti.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
145 l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
150 rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

155 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
160 del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

165 **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'importo
170 contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

175 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 205 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto 210 come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 215 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n. 145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 220 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del 225 certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

230 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

235 d'appalto approvato con d.m. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
240 delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha

245 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

250 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i

componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
255 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16
260 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
265 disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la percentuale del lavoro eseguito in cantiere.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
270 relativa lavorazione per la percentuale effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
275 lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle

eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
305 recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
310 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
315 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
320 provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
325 calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro

mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 11 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
330 conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
335 generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni
sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
340 dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
345 inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
350 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere

alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
355 dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
360 corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
365 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il
370 Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
375 speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e

moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

380 2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

385 **Articolo 13. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine
390 perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

395 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
400 e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

405 1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

410 b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
415 infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
420 pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

425 i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante

acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 16 bis. Clausole sociali.

1. Ai sensi dell'art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:

- 480 - a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
485 piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto, viene accettato dalle
490 parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
495 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

500 6. L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di

qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

505 **Legalità**

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

510 2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
515 del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
520 fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
525 l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di

530 subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale
535 variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
540 degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
545 stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
550 confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

555 9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.

159/2011.

560 **Articolo 19. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 565 nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme di legge in vigore.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso 570 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è 575 consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

580 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate

585 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
590 professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
595 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
o superiore alla III.

Articolo 20. Garanzia definitiva.

600 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
..... rilasciata dalla società, agenzia/filiale di
....., per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari
605 al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma

610 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al

d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

615 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,

l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

620 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data

..... e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a

625 seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....

agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro

...../...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima

630 durata, con polizza numero in data e avente

decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo

rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un

massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
635 durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 22. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
640 collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
645 Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
650 stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
655 causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà

660 alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
665 adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
670 in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
675 dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
680 economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

685 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

690 - il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

- l'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

695 - l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il prezzario del Comune di Venezia 2024 e della Regione Veneto 2024, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;

700 - gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

705 **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

710 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

715 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

720 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società SEA Impianti S.r.l.

.....

(firmato digitalmente)

725 Il Dirigente

ing. Francesco Dittadi

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra, quale legale rappresentante della società SEA Impianti S.r.l.,

730 dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società SEA Impianti S.r.l.

.....

(firmato digitalmente)

735 *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.